SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1996.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal dott. Rainer Masera dalla carica di Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, nonché incarico al Ministro delle finanze prof. Augusto Fantozzi di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica dott. Rainer Masera, incaricato anche del coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Rainer Masera dalla carica di Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico del coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

Art. 2.

Il Ministro delle finanze prof. Augusto Fantozzi è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 4

96A0302

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 1996.

Conferimento dell'incarico per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea al Ministro *ad interim* del bilancio e della programmazione economica prof. Augusto Fantozzi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in pari data, con il quale al Ministro delle finanze prof. Augusto Fantozzi è stato conferito l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Al Ministro *ad interim* del bilancio e della programmazione economica prof. Augusto Fantozzi è conferito anche l'incarico per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 gennaio 1996

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 5

96A0303

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro *ad interim* del bilancio e della programmazione economica prof. Augusto Fantozzi, incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1996, con il quale al Ministro *ad interim* del bilancio e della programmazione economica prof. Augusto Fantozzi è stato conferito anche l'incarico per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni in materia di attribuzioni al Ministro stesso;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1996, n. 284;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro *ad interim* del bilancio e della programmazione economica, prof. Augusto Fantozzi, è attribuita la delega per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al Ministero degli affari esteri, il Ministro Fantozzi e delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative:

a) alle attività inerenti all'attuazione delle politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività;

b) all'attuazione della legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne la predisposizione del disegno di «legge comunitaria» di cui all'art. 2 della legge stessa e per quanto concerne l'emanazione dei regolamenti di cui al successivo art. 4;

c) all'armonizzazione fra legislazione nazionale e normative comunitarie, predisponendo la legge comunitaria annuale, individuando gli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari che implicano provvedimenti di attuazione ed assicurando l'adempimento dell'obbligo comunitario;

d) all'individuazione di argomenti per l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dedicate alle questioni comunitarie e all'attuazione delle relative deliberazioni;

e) alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea relative al mercato interno, rappresentando l'Italia d'intesa con il Ministro degli affari esteri;

f) alla coerenza ed alla tempestività dell'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche operanti in settori oggetto di disposizioni comunitarie, nonché la conformità e la tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

g) all'attuazione, in qualità di autorità competente, del regolamento CEE n. 2088/85 relativo ai Programmi integrati mediterranei (PIM), per la parte residuale;

h) alla presidenza del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

i) alla formazione di operatori pubblici e privati con riferimento ai temi e ai problemi comunitari, avvalendosi anche del comitato di cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

l) alle attività di informazione previste dall'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

m) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni pubbliche competenti per settore e, d'intesa con esse, alla consultazione degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana;

n) al coordinamento dei programmi che prevedono interventi di carattere transnazionale ed interregionale, nonché delle attività intese all'elaborazione delle strategie di sviluppo e dell'assetto futuro del territorio dell'Unione europea connesse al programma comunitario «Europa 2000», non rientranti nelle competenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri di settore.

Il Ministro è altresì delegato a:

designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1996

Il Presidente: DINI

96A0304

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Cuellar Martinez Rosario presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Sentito il parere dell'Ordine degli psicologi secondo cui nulla osta al riconoscimento del titolo di psicologo in quanto la formazione dello psicologo in Spagna è simile a quella dello psicologo in Italia e pertanto non vanno applicate le misure compensative previste dall'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento in quanto il caso è previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Il titolo di Cuellar Martinez Rosario, cittadina spagnola, nata a Honrubia (Cuenca Spagna) il 13 febbraio 1955 di Licenciado en Psicologia rilasciato dall'Università Complutense de Madrid, è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 20 dicembre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

96A0200

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 gennaio 1996.

Sospensione dell'esclusione dalla rimborsabilità alle farmacie da parte del Servizio sanitario nazionale della specialità medicinale «Metiguanide».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
E DEI FARMACI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il proprio decreto del 18 ottobre 1994, con il quale è stata disposta la sospensione della rimborsabilità alle farmacie da parte del Servizio sanitario nazionale della specialità medicinale «Metiguanide» nella forma e confezione 30 compresse 500 mg A.I.C. n. 021037015, riportata nell'allegato 1 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza n. 1880/95 emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 1ª, nella camera di consiglio del 23 agosto 1995 per l'esecuzione dell'ordinanza n. 343/95, con la quale il medesimo tribunale ha ordinato al Ministero della sanità di provvedere alla sospensione di efficacia del predetto decreto 18 ottobre nei confronti della specialità medicinale sopra indicata;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in data 28 novembre 1995;

Nelle more della risoluzione del giudizio in grado di appello promosso dal Ministero della sanità avverso l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1880/95;

Nelle more dell'acquisizione del parere della Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

L'esclusione dalla rimborsabilità alle farmacie da parte del Servizio sanitario nazionale della specialità medicinale «Metiguanide» nella forma e confezione 30 compresse 500 mg, sancita dal decreto ministeriale 18 ottobre 1994, è sospesa.

Il presente decreto è soggetto a ratifica da parte della Commissione unica del farmaco ed ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1996

Il dirigente generale: SILANO

96A0243

DECRETO 15 gennaio 1996.

Nuova classificazione ai fini della fornitura della specialità medicinale Leponex.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1995, n. 194, con cui è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Leponex nelle varie confezioni, rilasciata alla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati n. 1, codice fiscale 07195130153;

Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco nella seduta del 13 novembre 1995 e dell'8 gennaio 1996;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Leponex di cui al decreto ministeriale 7 marzo 1995 è modificata come segue:

«Classificazione ai fini della fornitura: la nuova classificazione ai fini della fornitura è: medicinale la cui prescrizione è riservata esclusivamente ai centri ospedalieri ed ai dipartimenti di salute mentale, e la cui dispensazione può essere effettuata dalle farmacie aperte al pubblico, in alternativa alla dispensazione da parte delle strutture pubbliche, solo previa presentazione della prescrizione dei centri sopraindicati.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: la nuova classificazione è: "A" con le limitazioni di prescrizione di cui sopra».

Art. 2.

È consentita fino ad esaurimento delle scorte, in vigenza di validità la commercializzazione dei lotti già prodotti recanti la classificazione ai fini della fornitura nonché la classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, precedentemente autorizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla ditta Sandoz S.p.a.

Roma, 15 gennaio 1996

Il direttore del dipartimento: SILANO

96A0291

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 novembre 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze politiche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Sentito il parere dell'Ordine dei dottori commercialisti;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze politiche, di cui alla tabella IV allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze politiche, di cui alla tabella IV dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella IV, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in scienze politiche, istituito presso le proprie sedi a quello stabilito dall'allegata tabella IV, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 190

ALLEGATO

Tabella IV - CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Art. 1.

1. Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico-economico.

2. Il corso di laurea in scienze politiche afferisce alle facoltà di scienze politiche ed ha durata quadriennale.

3. Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purché in conformità alla legislazione vigente.

Art. 2.

1. Il corso di laurea in scienze politiche ha durata quadriennale e comprende almeno ventuno annualità d'insegnamento, oltre ad almeno due annualità d'insegnamento relative a due lingue straniere.

2. Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione.

Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche.

3. I consigli delle strutture didattiche competenti individuano gli insegnamenti del primo e del secondo biennio secondo i successivi articoli 3 e 4, e stabiliscono le modalità degli esami di profitto e di laurea.

Art. 3.

1. Il biennio propedeutico comprende almeno dieci annualità d'insegnamento fondamentali, delle quali otto, da scegliersi in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari e riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

1) diritto pubblico (N08X, N09X);

2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H);

3) scienza politica (Q02X);

4) sociologia generale (Q05A);

5) statistica (S01A);

6) storia moderna (M02X) o storia contemporanea (M04X);

7) storia delle dottrine politiche (Q01B) o storia delle istituzioni politiche (Q01C);

8) diritto costituzionale comparato (N11X).

Le residue annualità di insegnamento sono scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari:

diritto privato (N01X, N02X);

filosofia politica (Q01A);

organizzazione e diritto internazionale (N14X);

politica economica (P01B);

storia contemporanea (M04X) o storia moderna (M02X);

storia delle istituzioni politiche (Q01C) o storia delle dottrine politiche (Q01B);

storia delle relazioni internazionali (Q04X).

2. Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima e una adeguata formazione metodologica.

Art. 4.

1. Il biennio di specializzazione può articolarsi in massimo di cinque indirizzi:

1) politico-amministrativo;

2) politico-economico;

3) politico-internazionale;

4) storico-politico;

5) politico-sociale.

2. Ciascun indirizzo comprende almeno undici annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro annualità di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio della struttura didattica nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

2a. *Indirizzo politico-amministrativo:*

diritto amministrativo (N10X);

diritto costituzionale, istituzioni di diritto pubblico (N08X, N09X, N11X);

diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);

diritto dell'economia (N05X);

diritto e procedura penale (N17X);

diritto finanziario (N13X);

diritto privato (N01X, N04X);

filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X);

scienza politica, scienza dell'amministrazione (Q02X);

sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05C, Q05E);

storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X);

storia del diritto italiano e dell'amministrazione pubblica (N19X);

storia delle istituzioni politiche (Q01C).

2b. *Indirizzo politico-economico:*

contabilità di Stato e degli enti pubblici (P01C-N10X),

demografia (S03A),

diritto commerciale (N04X);

diritto dell'economia (N05X);

econometria (P01E);

economia e politica dello sviluppo (P01H),

economia e politica industriale (P01I);

economia e politica monetaria (P01F);

economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A, P02B, P02D, P02E);

economia internazionale (P01G);

economia politica - analisi economica (P01A);

economia regionale (N10J);

matematica per le scienze economiche e sociali (S04A);

politica economica (P01B);

scienza dell'amministrazione (Q02X);

scienza delle finanze, economia delle istituzioni pubbliche (P01C);

sociologia economica e del lavoro (Q05C);

statistica economica (S02X);

storia del pensiero economico (P01D).

2c. *Indirizzo politico-internazionale:*

diritto comparato (N02X, N11X);

diritto e organizzazione internazionale, diritti dell'uomo (N20X, N14X);

economia e politica monetaria (P01F),

economia internazionale (P01G);

geografia politica ed economica, economia e politica dell'ambiente (M06B, P01B);

politica economica europea (P01B);

scienza politica (Q02X);

storia contemporanea (M04X);

storia delle relazioni internazionali (Q04X);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B),

teoria e politica dello sviluppo (P01H).

2d. *Indirizzo storico-politico:*

filosofia della storia (M07C);

filosofia politica (Q01B);

geografia politica ed economica (M06B);

storia contemporanea (M04X);

storia dei Paesi islamici (L14A);

storia del diritto italiano (N19X);

storia dell'Europa orientale (M02B);

storia delle dottrine politiche (Q01A);

storia delle istituzioni politiche (Q01C);

storia delle relazioni internazionali (Q04X),

storia del pensiero economico (P01D);

storia economica (P03X);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

storia medievale e storia moderna (M01X-M02A)

2e. *Indirizzo politico-sociale:*

demografia (S03A);

diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X);

etnologia e antropologia culturale (M05X);

organizzazione e pianificazione dell'ambiente e del territorio (M06B),

politica economica (P01B);

politiche sociali ,e metodologie delle scienze sociali (Q05A);

psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C);

sociologia dei fenomeni politici (Q05E);

sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);

sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);

sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D);

sociologia giuridica e mutamento sociale, sociologia della devianza (N21X, Q05F, Q05G);

scienza politica, politiche pubbliche (Q02X);

statistica sociale (S03B).

3. Il biennio di specializzazione è organizzato da ciascuna facoltà in conformità delle proprie esigenze peculiari, attivando almeno due indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati.

4. Il consiglio della struttura didattica competente individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilità di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualità tra quelli attivati nella facoltà sede del corso di laurea, o nelle altre facoltà dell'Università o di altre università, in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purché in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

96A0248

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 gennaio 1996.

Secondo elenco dei comuni delle regioni Valle d'Aosta, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e della provincia autonoma di Trento tenuti all'adozione del piano urbano del traffico.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del sopracitato art. 36, comma 2, occorre procedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco dei comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico, come individuati dalle rispettive regioni di appartenenza;

Considerato che un primo elenco di comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico è stato individuato con il decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 3060;

Considerato che, successivamente alla prima pubblicazione, le regioni Valle d'Aosta, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e la provincia autonoma di Trento, hanno provveduto ad individuare i comuni, tenuti all'adozione del piano urbano del traffico, che ricadono nel territorio di competenza;

Vista la delibera 30 settembre 1995, n. 7854, della regione autonoma Valle d'Aosta;

Vista la delibera 22 luglio 1994, n. 9286, della provincia autonoma di Trento;

Vista la delibera 27 settembre 1995, n. 7654, della regione Lazio;

Vista la delibera 11 agosto 1995, n. 4204/C, della regione Abruzzo;

Vista la delibera 4 agosto 1995, n. 3193, della regione Molise;

Vista la delibera 8 marzo 1995, n. 1001, della regione Puglia;

Vista la delibera 7 agosto 1995, n. 4502, della regione Calabria;

Visti i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento della popolazione italiana alla data del 1° gennaio 1993;

Considerato che nella delibera 27 settembre 1995, n. 7654, della regione Lazio non risulta inserito il comune di Marino e che lo stesso comune, in base ai suddetti dati ISTAT, alla data del 1° gennaio 1993 aveva una popolazione superiore a trentamila abitanti;

Considerato che nella delibera 8 marzo 1995, n. 1001, della regione Puglia non sono stati individuati i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e che è possibile procedere a tale individuazione sulla base dei dati di cui al visto precedente;

Considerato che in relazione alla emanazione in data 24 giugno 1995, delle direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico, occorre provvedere agli adempimenti di cui al comma 2 del citato art. 36, onde consentire l'avvio delle procedure previste nel detto articolo;

Tutto ciò visto e considerato;

Decreta:

I comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico, ai sensi dell'art. 36, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono quelli riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento e che costituisce integrazione al precedente elenco individuato con il decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 3060.

L'ulteriore elenco relativo alle regioni che non hanno ancora provveduto all'individuazione dei comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del sopracitato decreto legislativo, sarà pubblicato successivamente.

Roma, 2 gennaio 1996

Il Ministro: BARATTA

ALLEGATO

ELENCO DEI COMUNI DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA, CALABRIA E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Provincia di Aosta:

Aosta
Chatillon
Cogne
Courmayeur
Saint-Vincent
Valtournenche

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ala
Andalo
Arco
Borgo
Caderzone
Caldonazzo
Canazei
Castello - Molina di Fiemme
Castello Tesino
Cavalese
Cles
Dimaro
Fai della Paganella
Fiera di Primiero
Imer
Lavarone
Lavis
Levico Terme
Luserna
Malè
Mezzana
Mezzolombardo
Moena
Molveno
Mori
Nago Torbole
Ossana
Peio
Pergine Valsugana
Pieve Tesino
Pinzolo
Predazzo
Riva del Garda
Rovereto
Spiazzo
Tione di Trento
Trento
Vermiglio
Vigo di Fassa
Villa Rendena

REGIONE LAZIO

Provincia di Frosinone:

Atina
Cassino
Fiuggi
Frosinone
Sora

Provincia di Latina:
Aprilia
Castelforte
Cisterna di Latina
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Latina
Minturno
Ponza
Priverno
Sabaudia
San Felice Circeo
Sezze
Sperlonga
Terracina

Provincia di Rieti:
Amatrice
Fara Sabina
Leonessa
Rieti

Provincia di Roma:
Albano Laziale
Anzio
Ardea
Bracciano
Ciampino
Civitavecchia
Fiumicino
Frascati
Guidonia Montecelio
Ladispoli
Marino
Mentana
Monterotondo
Nettuno
Pomezia
Roma
Santa Marinella
Subiaco
Tivoli
Velletri

Provincia di Viterbo:
Tarquinia
Viterbo

REGIONE ABRUZZO

Provincia di Chieti:
Chieti
Lanciano
Vasto

Provincia di L'Aquila:
Avezzano
L'Aquila
Sulmona

Provincia di Pescara:
Montesilvano
Pescara

Provincia di Teramo:
Alba Adriatica
Giulianova
Roseto degli Abruzzi
Silvi
Teramo

REGIONE MOLISE

Provincia di Campobasso:
Campobasso
Termoli

Provincia di Isernia:
Isernia

REGIONE PUGLIA

Provincia di Bari:
Alberobello
Altamura
Andria
Bari
Barletta
Bisceglie
Bitonto
Canosa di Puglia
Castellana Grotte
Conversano
Corato
Gioia del Colle
Gravina di Puglia
Modugno
Mola di Bari
Molfetta
Monopoli
Polignano a Mare
Putignano
Trani

Provincia di Brindisi:
Brindisi
Carovigno
Cisternino
Fasano
Francavilla Fontana
Mesagne
Ostuni
San Pietro Vernotico

Provincia di Foggia:
Cerignola
Foggia
Lucera
Manfredonia
Margherita di Savoia
Monte Sant'Angelo
Rodi Garganico
San Giovanni Rotondo
Sannicandro Garganico
San Severo
Vieste

Provincia di Lecce:

Casarano
Copertino
Salatina
Gallipoli
Lecce
Maglie
Nardò
Otranto
Squinzano
Tricase
Ugento

Provincia di Taranto:

Castellaneta
Ginosa
Grottaglie
Manduria
Martina Franca
Massafra
Palagiano
Pulsano
Taranto

REGIONE CALABRIA

Provincia di Catanzaro:

Catanzaro
Lamezia Terme
Soverato

Provincia di Cosenza:

Acri
Bisignano
Cassano allo Jonio
Castrolibero
Castrovillari
Corigliano Calabro
Cosenza
Montalto Uffugo
Rende
Rossano
Scalea
Trebisacce

Provincia di Crotone:

Crotone

Provincia di Reggio Calabria:

Cittanova
Gioia Tauro
Locri
Melito di Porto Salvo
Palmi
Reggio Calabria
Rosarno
Taurianova
Villa San Giovanni

Provincia di Vibo Valentia:

Vibo Valentia

96A0247

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 gennaio 1996.

Modificazione all'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea, approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1990.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, approvativo del regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, concernente approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, con il quale è stato approvato l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea;

Ritenuto necessario modificare gli articoli 2 e 4 dell'elenco approvato con il suddetto decreto ministeriale 18 aprile 1990, prevedendo limiti antropometrici diversi da quelli attualmente vigenti per i piloti militari, al fine di adeguare tali valori alle variazioni intercorse nella statura media giovanile italiana e consentire un ampliamento numerico della base selettiva;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea, approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1990, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — La statura inferiore a m 1,65.

Per i piloti e navigatori dell'Aeronautica militare e per i piloti della Marina mercantile anche:

statura superiore a m 1,90;
distanza vertice-glutei superiore a cm 98;
distanza glutei-ginocchi superiore a cm 65».

Art. 2.

1. La tabella recata dall'art. 4 dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea, approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1990 è completata come segue:

Statura m	Peso kg Min	Peso kg Max	Perimetro toracico
1,88	83	93	95
1,89	84	94	95
1,90	85	95	96

Roma, 5 gennaio 1996

Il Ministro: CORCIONE

96A0245

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Vicenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Vicenza, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A0219

DECRETO 7 settembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Taranto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Taranto, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A0220

DECRETO 7 settembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Brindisi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Brindisi, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A0221

DECRETO 9 gennaio 1996

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio I.V.A. 1 (dalle ore 8 alle ore 10,30) e ufficio I.V.A. 2 (dalle ore 8,30 alle ore 10,30) di Roma in data 24 maggio 1995 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia in data 20 novembre 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro atti civili di Messina, commissione tributaria di primo grado di Messina e ufficio imposte dirette di Marsala nei giorni 1 e 2 dicembre 1995 per disinfestazione dei locali;

direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in data 2 dicembre 1995 per disinfestazione, dei locali;

ufficio del registro di Taormina nei giorni 6 e 7 dicembre 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Lazio:

ufficio I.V.A. 1 e ufficio I.V.A. 2 di Roma in data 24 maggio 1995.

Regione Sicilia:

direzione regionale delle entrate per la Sicilia in data 20 novembre 1995;

ufficio del registro atti civili di Messina, commissione tributaria di primo grado di Messina e ufficio imposte dirette di Marsala nei giorni 1 e 2 dicembre 1995;

ufficio del registro di Taormina nei giorni 6 e 7 dicembre 1995.

Regione Calabria:

direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in data 2 dicembre 1995.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A0199

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 gennaio 1996.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo numero 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona;

Vista la delibera dell'11 settembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 4 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari almeno al 15% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, e dopo aver detratto le spese di funzionamento;

gli eventuali avanzi di gestione ... *(Omissis)*.

96A0244

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1995.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Aversana», in Aversa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caserta nei confronti della società cooperativa «Edil Aversana», con sede in Aversa (Caserta) si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Tenuto conto che il comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvistata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil Aversana», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito notaio Ennio De Rosa, in data 4 novembre 1983, rep. n. 5881, registro società n. 2843/83 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Antonio Giannelli, nato a Caserta, il 22 giugno 1939 ed ivi residente in via S. Martino, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 12 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

96A0209

DECRETO 12 dicembre 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Laura», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-ministeriale 10 aprile 1995 con il quale la società cooperativa «Laura», con sede in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Guido Cesarino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il citato rag. Cesarino ha comunicato di non accettare l'incarico;

Ravvistata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Mario Renino, nato a Napoli, il 18 maggio 1931 ed ivi residente in via Giuseppe Capaldo n. 30, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Laura», con sede in Napoli, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 10 aprile 1995, in sostituzione del rag. Guido Cesarino, che non ha accettato l'incarico.

Roma, 12 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

96A0210

DECRETO 12 dicembre 1995.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Marina Vecchia Cagliari», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Cagliari, nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Marina Vecchia Cagliari», con sede in Cagliari, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli n. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvistata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a r.l. «Marina Vecchia Cagliari», con sede in Cagliari, costituita per rogito notaio Vittorio Loriga, in data 12 novembre 1984, rep. n. 84555, registro società n. 13324 del tribunale di Cagliari, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Tola, nato a Nuragus, l'11 maggio 1941 e residente in Cagliari, via Eleonora D'Arborea n. 14, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 12 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

96A0211

DECRETO 12 dicembre 1995.

Scioglimento della società cooperativa «Latteria sociale di Nule», in Nule, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari nei confronti della società cooperativa «Latteria sociale di Nule», con sede in Nule (Sassari), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso in data 15 ottobre 1993;

Visto il parere favorevole del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, espresso in data 13 luglio 1993;

Ravvistata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Latteria sociale di Nule», con sede in Nule (Sassari), costituita per rogito notaio dott. Arcadio Bagella, in data 29 gennaio 1954, iscritta al n. 213 del registro delle società del tribunale di Nuoro, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Campus, nato ad Ozieri (Sassari), il 6 ottobre 1963, e residente in Pattada (Sassari), via Vittorio Emanuele n. 37, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 12 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

96A0212

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 1995.

Integrazione al decreto ministeriale 22 novembre 1994 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1988 con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica «Piemonte»;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 13 maggio 1995 recante integrazioni al suddetto disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte con la quale si chiede che venga consentita la possibilità per i vini spumanti provenienti dalla vendemmia 1992 e seguenti, tuttora in corso di elaborazione presso le ditte spumantizzatrici, di rivendicare la denominazione di origine controllata «Piemonte»;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integrazione del predetto decreto ministeriale 22 novembre 1994 relativamente alla possibilità di rivendicare la denominazione di origine controllata «Piemonte» per i vini spumanti in corso di elaborazione provenienti dalle vendemmie 1992 e successive;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dell'art. 2 del decreto 22 novembre 1994 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte», e successiva integrazione, le ditte interessate possono rivendicare la denominazione di origine controllata «Piemonte» per il vino spumante in corso di elaborazione proveniente dalle vendemmie 1992 e successive, alle seguenti condizioni:

le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve ad indicazione geografica «Piemonte»;

il vino spumante di cui trattasi deve essere ottenuto con il metodo della rifermentazione in bottiglia e rispondere ai requisiti per l'immissione al consumo stabiliti nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1994, come integrato con decreto dirigenziale 13 maggio 1995;

le relative partite di vino spumante devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione frodi competente per territorio, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli opportuni controlli in merito alle quantità detenute ed ai requisiti posseduti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

96A0201

DECRETO 22 dicembre 1995.

Adempimenti conseguenti al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Menfi» e delle indicazioni geografiche tipiche per i vini prodotti nella regione siciliana.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche per alcuni vini da tavola prodotti nella regione siciliana, tra le quali risultano le indicazioni geografiche tipiche «Bonera», «Feudo dei Fiori» e «Menfi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1995;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, con il quale è stata riconosciuta, a decorrere dalla vendemmia 1995, la denominazione di origine controllata «Menfi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione che prevede all'art. 2 le menzioni delle sottozone «Feudo dei Fiori» e «Bonera»;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Camarro», «Colli Ericini», «Delia Nivolelli», «Fontanarossa di Cerda», «Salemi», «Salina», «Sciacca», «Valle Belice», «Sicilia» per i vini prodotti nel territorio della regione siciliana ed approvati i relativi disciplinari di produzione, con l'esclusione delle indicazioni geografiche tipiche «Bonera», «Feudo dei Fiori» e «Menfi»;

Vista l'istanza presentata dagli interessati tendente ad usare, per il prodotto proveniente dalla vendemmia 1995, le diciture Menfi, Bonera e Feudo dei Fiori, già utilizzate quali indicazioni geografiche ormai soppresse a seguito dell'entrata in vigore del predetto decreto 18 agosto 1995 e consentite solo se verranno rivendicate per la denominazione di origine controllata «Menfi» con le relative sottozone «Bonera» e «Feudo dei Fiori»;

Considerato che i produttori che hanno inteso utilizzare, per il prodotto proveniente dalla vendemmia 1995, il dispositivo del citato parere del predetto Comitato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1995 in attesa del conseguente conforme decreto dirigenziale, non conoscendo da quale vendemmia sarebbe decorsa la validità del richiamato decreto dirigenziale di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Menfi», avrebbero, e come in effetti hanno, potuto utilizzare per designare il prodotto ottenuto dalla vendemmia 1995 le indicazioni Bonera, Feudo dei Fiori e Menfi;

Tenuto conto che in conseguenza di quanto riportato potrebbero risultare in giacenza presso i produttori vini ottenuti e designati con diciture non rispondenti alle disposizioni impartite con i rispettivi decreti di riconoscimento in precedenza citati;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integrazione del predetto proprio decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Menfi» più volte citato con disposizioni relative allo smaltimento di eventuali giacenze di vino e di mosti, ottenuti da uve prodotte nella vendemmia 1995, e designate con riferimenti geografici preclusi dall'avvenuto riconoscimento in argomento;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

a) È consentito rivendicare la denominazione di origine controllata «Menfi» e/o eventualmente le sottozone «Bonera» e «Feudo dei Fiori» per i vini ed i mosti ottenuti dalla vendemmia 1995, a condizione che i soggetti interessati comunichino all'ufficio periferico dell'ispettorato repressione frodi, competente per territorio, il prodotto giacente e che lo stesso, una volta sottoposto ad analisi chimico-fisica e all'esame organolettico risulti rispondente ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata «Menfi».

b) È consentito rivendicare l'utilizzazione di una delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il citato decreto dirigenziale 10 ottobre 1995 per i vini ed i mosti ottenuti dalla vendemmia 1995, nel rispetto del relativo disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 10 ottobre 1995 di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche per i vini prodotti nella regione siciliana, con particolare riguardo alla zona di produzione in esso prevista.

Art. 2.

I soggetti interessati dovranno:

nel caso sub *a)* del precedente articolo provvedere all'iscrizione dei propri terreni vitati all'«albo dei vigneti», anche a titolo transitorio;

nel caso sub *b)* del precedente articolo provvedere all'iscrizione dei propri terreni vitati all'«elenco delle vigne» o ad elenco sostitutivo provvisorio e dichiarare le uve con la nuova indicazione geografica tipica prescelta, tenendo conto che con decreto dirigenziale 15 dicembre 1995 riguardante le disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo sono stati prorogati al 30 aprile 1996;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

96A0202

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 gennaio 1996.

Assoggettamento della società Immobiliare del Sempione S.r.l. alla liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1986, con il quale la società «Fidimpresa servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1994, con il quale è stato nominato l'attuale commissario liquidatore, nella persona dell'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1986, modificato in data 2 giugno 1988, 3 novembre 1988, 17 settembre 1990, 27 marzo 1991 e 5 aprile 1993 con il quale si è provveduto a nominare il comitato di sorveglianza presso la società «Fidimpresa servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.», composto dai signori:

dott. cons. Giuseppe Severini, nato a Gubbio il 17 maggio 1951, in qualità di esperto con funzioni di presidente;

prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, in qualità di esperto;

prof. Carlo Picozzi, nato a Roma il 17 settembre 1920, in qualità di esperto;

ing. Aldo Bianchi, nato a Roma il 2 ottobre 1926, in rappresentanza dei creditori-fiducianti;

avv. Massimo Dina, nato a Milano l'8 marzo 1957, in rappresentanza dei creditori-fiducianti;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1986, con il quale la società «Sogefin Milano S.p.a», con sede in Milano, è stata assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del suddetto decreto legge n. 233/1986;

Vista la sentenza provvisoriamente esecutiva del 28 settembre 1995 — depositata in data 2 ottobre 1995 — con la quale il tribunale di Milano ha riconosciuto applicabile alla società «Immobiliare del Sempione S.r.l.», con sede in Milano, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale in data 7 marzo 1995, l'art. 2, primo comma, lettere *a)* e *c)* del suddetto decreto-legge n. 233/1986 e, pertanto, la società stessa assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non più al fallimento;

Considerato che il tribunale di Milano ha accertato che la «Immobiliare del Sempione S.r.l.» risultava detenere «una partecipazione apprezzabile — pur se non di controllo — nella Sogefin Milano S.p.a., controllante la «Fidimpresa S.p.a.» e che la Immobiliare del Sempione S.r.l. aveva come amministratore unico il sig. Giuseppe Doronzo, il quale aveva ricoperto cariche a vario titolo nei consigli di amministrazione della Fidimpresa S.p.a. e di altre società del gruppo già assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Immobiliare del Sempione S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla procedura relativa gli stessi organi già nominati per la società «Fidimpresa servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impesa S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «Immobiliare del Sempione S.r.l.», con sede in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 179877, iscritta altresì al registro ditte tenuto dalla CCIAA di Milano al n. 980528, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto quale commissario liquidatore l'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953.

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la società «Immobiliare del Sempione S.r.l.», i signori.

Severini dott. cons. Giuseppe, nato a Gubbio il 17 maggio 1951, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

Bertoni prof. Alberto, nato a Brescia il 2 novembre 1940, in qualità di esperto;

Picozzi dott. Carlo, nato a Roma l'11 agosto 1920, in qualità di esperto;

Bianchi ing. Aldo, nato a Roma, il 2 ottobre 1926, in rappresentanza dei fiducianti;

Dina avv. Massimo, nato a Milano l'8 marzo 1957, in rappresentanza dei fiducianti.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano e per suo tramite alla cancelleria del competente tribunale per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1996

Il Ministro: CLÒ

96A0222

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo e che detto regolamento è in fase di elaborazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari riguardanti la sostituzione di un insegnamento e l'inserimento di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in scienze naturali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Univeristà degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

a) All'elenco degli insegnamenti facoltativi del corso di laurea in scienze naturali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunte le seguenti discipline:

conservazione della natura e delle sue risorse (E03A);

geologia ambientale (D02A);

mineralogia applicata (D03A);

laboratorio di chimica (C03X);

laboratorio di fisica (B01B).

b) Nell'elenco delle discipline facoltative del corso di laurea in scienze naturali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, l'insegnamento di «geochimica dell'orientamento generale» è sostituito con quello di «petrografia» (D03B).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 31 ottobre 1995

Il rettore: PALMIERI

96A0138

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

CIRCOLARE 27 novembre 1995, n. 22/95.

Circolare sulle funzioni di sovraintendenza e di coordinamento del commissario del Governo.

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

Alla segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo - Dipartimento degli affari generali e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Ai Ministri senza portafoglio

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

PREMESSE.

Com'è noto, l'art. 124 della Costituzione ha istituito la figura del commissario del Governo, il quale sovraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato, coordinandole con quelle esercitate dalla regione, ed esercita, nell'ambito del procedimento di controllo delle leggi regionali, le funzioni individuate dall'art. 127 della Costituzione.

La dottrina giuspubblistica ha lungamente dibattuto sul significato da attribuire ai vocaboli «sovraintendenza» e «coordinamento» e le sue conclusioni sono state consacrate dall'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale ha specificato le competenze del commissario del Governo espressione delle richiamate funzioni costituzionali ed ha stabilito che dette competenze sono esercitate in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

In esecuzione di tale disposizione, è stata emanata la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1993 e modificata dalla direttiva del 3 marzo 1995, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1995), che ha puntualizzato le modalità di svolgimento delle competenze del commissario del Governo, sia nel rapporto con le altre amministrazioni dello Stato che nel rapporto con le regioni.

Più recentemente, è stato emanato il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo, il quale oltre a disciplinare alcuni aspetti della composizione della commissione statale di controllo, ha dettato norme in materia di organizzazione dei commissariati.

Con la presente circolare si intende richiamare l'attenzione sull'importanza del quadro normativo che si è delineato mediante i citati atti normativi e sulla rilevanza delle competenze che ne discendono per i commissari del Governo, chiamati ad un ruolo sempre più attivo nell'esercizio delle funzioni di sovraintendenza e di coordinamento. A tal fine è parso opportuno, con la presente circolare, sottolineare gli aspetti più significativi dei compiti attribuiti ai commissari del Governo ed individuare alcune modalità organizzative e procedimentali, comunque ricavabili dalla normativa vigente, attraverso cui essi possono essere efficacemente adempiuti. Parimenti è parso opportuno puntualizzare, naturalmente in stretta esecuzione della Costituzione e della legge, le modalità attraverso cui il commissario dovrà esercitare le sue competenze nell'ambito del procedimento di cui all'art. 127 della Costituzione, in guisa tale da agevolare l'attività di controllo del Governo, migliorandone la funzionalità.

1. *Funzione di soprintendenza sulle attività degli uffici statali decentrati e relative modalità di espletamento.*

1.1. Il commissario del Governo sovraintende alle funzioni ed alle attività amministrative decentrate dallo Stato a livello regionale e provinciale. Attraverso la sovraintendenza il commissario del Governo promuove l'attuazione unitaria dell'indirizzo amministrativo del Governo, a livello di amministrazioni statali decentrate, in modo da realizzare l'adeguatezza dell'azione amministrativa ed il coordinamento delle funzioni e attività svolte dalle amministrazioni suddette con le funzioni amministrative regionali.

La sovraintendenza del commissario del Governo può esplicarsi attraverso:

a) la promozione di conferenze tra i rappresentanti degli uffici decentrati;

b) la promozione di programmi comuni di azione;

c) la promozione della circolazione delle informazioni tra diverse amministrazioni statali;

d) la verifica e la promozione dell'economicità e dell'efficacia dell'attività amministrativa decentrata;

e) le redazioni di relazioni, pareri e proposte al Presidente del Consiglio riguardanti il grado di attuazione dell'indirizzo amministrativo del Governo, il coordinamento delle funzioni amministrative decentrate con quelle delle regioni, le eventuali disfunzioni dell'amministrazione statale periferica ed i possibili rimedi.

1.2. Il commissario del Governo convoca apposite conferenze tra i rappresentanti degli uffici delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, decentrati a livello regionale o provinciale. Le conferenze possono essere convocate anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di singoli Ministri o dei titolari degli uffici statali periferici, allorché sia opportuna la trattazione congiunta e integrata di una questione o comunque appaia utile al conseguimento delle finalità di cui al punto 1.1. La conferenza è presieduta dal commissario del Governo.

In sede di conferenza possono essere conclusi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. In tal caso il commissario del Governo ne verifica la puntuale attuazione e adotta, ove occorra, gli atti diretti a promuoverne l'attuazione.

Il commissario del Governo, anche su segnalazione di altri uffici decentrati dell'amministrazione, allorché sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento, può proporre all'amministrazione procedente di indire una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora, nell'ambito delle conferenze di cui ai precedenti commi, non sia raggiunto l'accordo, il commissario del Governo informa tempestivamente i competenti organi centrali delle amministrazioni interessate circa le questioni esaminate e non risolte nella conferenza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di loro specifica competenza.

1.3. Allorché l'attuazione dei fini di cui al punto 1.1, richieda l'azione congiunta e coordinata di più uffici decentrati dello Stato ed eventualmente di altre amministrazioni, anche di amministrazioni autonome e di enti pubblici strumentali, il commissario del Governo può promuovere, eventualmente attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, l'elaborazione di programmi comuni di azione. Le amministrazioni interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, orienteranno la loro azione al raggiungimento dei risultati indicati nel programma. Il programma comune è immediatamente comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri che potrà apporvi modifiche o integrazioni. In ogni momento il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'indirizzo determinato dal Consiglio dei Ministri, potrà chiedere agli organi competenti la sospensione o l'interruzione delle attività programmate.

1.4. Le amministrazioni statali, sia centrali che periferiche, informano tempestivamente il commissario del Governo di ogni iniziativa, a livello centrale o locale, che implichi rapporti tra più uffici decentrati o con l'amministrazione regionale. In particolare occorre informare il commissario del Governo delle circolari, delle istruzioni impartite agli uffici periferici aventi sede nella regione, dei provvedimenti di rilievo, dello svolgersi di intese e contatti, sia pure informali, tra organi statali ed organi regionali. Di regola, la documentazione sopraindicata è trasmessa, al più tardi, entro dieci giorni dal compimento dell'atto.

Il Governo ed i Ministeri tengono informato il commissario del Governo degli atti e delle attività di loro competenza che riguardano gli uffici decentrati a livello regionale o provinciale.

La comunicazione delle riunioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è estesa ai commissari del Governo ogni qual volta per gli argomenti posti all'ordine del giorno se ne ravvisi l'opportunità.

Il commissario del Governo può chiedere notizie relative agli atti ed alle attività di cui ai precedenti commi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

Il commissario del Governo può richiedere copia di atti e provvedimenti di competenza degli uffici statali di ambito regionale o provinciale, ovvero informazioni che siano in possesso di questi ultimi e non siano coperti da una delle specie di segreto previste dall'ordinamento, allorché siano inerenti ad un'attività che istituzionalmente

od occasionalmente interferisca o sia connessa con quella propria dell'amministrazione regionale, ovvero quando la loro conoscenza sia funzionale all'assolvimento dei compiti del commissario. Di regola, le copie degli atti e le informazioni richieste sono trasmesse, al più tardi, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte del commissario del Governo.

I responsabili di tutti gli uffici dello Stato decentrati a livello regionale e provinciale sono tenuti ad inviare al commissario del Governo periodiche relazioni sullo stato e sull'andamento delle rispettive amministrazioni.

1.5. Il commissario del Governo, mediante le informazioni acquisite ai sensi dei punti precedenti, attraverso la periodica convocazione di incontri con i rappresentanti degli uffici statali decentrati ed attraverso l'esame del contenzioso amministrativo nell'ambito della regione, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altri organi, concorre a verificare l'economicità e l'efficacia dell'attività delle amministrazioni statali periferiche e propone agli organi competenti gli opportuni interventi. Il commissario del Governo, di regola, comunica le proprie osservazioni o l'esito della verifica ai servizi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modifiche e integrazioni.

1.6. Il commissario del Governo informa, con le modalità di cui al punto 4 della presente circolare, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per gli affari regionali dell'attività compiuta ai sensi del precedente comma e dei risultati che siano stati conseguiti.

1.7. Le attività sopra indicate sono svolte senza interferire nei rapporti gerarchici tra uffici centrali e periferici dello Stato e nel rispetto delle competenze e delle responsabilità dei dirigenti, stabilite dal decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modifiche ed integrazioni. La funzione di sovrintendenza è esclusa con riguardo all'attività degli organi giurisdizionali o equiparati, degli organi di polizia e militari, anche quando devono esercitare funzioni amministrative.

1.8. Allorché la funzione di sovrintendenza riguardi l'attività di uffici decentrati a livello provinciale e coinvolga, anche indirettamente, funzioni attribuite dalla legge al prefetto nella rispettiva provincia, essa si esplica con la collaborazione del prefetto medesimo.

Il commissario del Governo ed i prefetti aventi sede nella medesima regione sono tenuti, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni che appaiono utili al fine dell'esercizio delle rispettive attribuzioni, così come previste dalla Costituzione, dalla legge e dalla presente circolare. A tal fine al commissario del Governo è tempestivamente comunicato l'ordine del giorno della riunione del Comitato metropolitano provinciale della pubblica amministrazione ed i successivi verbali.

Ove gli argomenti trattati interessano l'ente regione, il commissario del Governo può convocare apposita conferenza, ovvero idoneo gruppo di lavoro, ai sensi di quanto disposto ai punti sub 1.2 ed 1.3.

1.9. Si richiama l'attenzione su quanto previsto dai punti 2.6 e 2.7 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1993.

2. *Procedimento di controllo sulle leggi regionali.*

2.1. Al fine di assicurare la migliore qualità dell'attività di controllo sulle leggi regionali ed il rispetto dei tempi procedimentali costituzionalmente stabiliti, il commissario del Governo:

a) cura la trasmissione del testo legislativo deliberato dal consiglio regionale al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dal ricevimento del testo medesimo;

b) unitamente al testo deliberato dal consiglio regionale, trasmette una scheda illustrativa che espone brevemente i contenuti della legge regionale, il suo rapporto con l'ordinamento regionale, le innovazioni introdotte rispetto alla legislazione statale, e che contiene altresì le osservazioni del commissario del Governo circa i profili di legittimità costituzionale;

c) comunica il rinvio della legge regionale deliberato dal Governo, al Presidente del consiglio regionale ed al presidente della giunta, riportando nella comunicazione il testo del provvedimento governativo di rinvio;

d) la comunicazione è effettuata preferibilmente a mezzo raccomandata a mano o a mezzo telefax o con altro mezzo che, comunque, assicuri la completezza della trasmissione, con particolare riguardo ai motivi del rinvio.

2.2. Per le finalità di cui al punto 1.1 ed al fine di favorire il coordinamento tra Stato e regione, il commissario del Governo cura la costante acquisizione della documentazione legislativa regionale, con particolare riferimento alle iniziative legislative presentate al consiglio regionale ed ai lavori preparatori delle leggi in corso di formazione. Ove possibile provvede alla formazione di un archivio della documentazione legislativa regionale. Di regola, il commissario del Governo esamina la legislazione regionale nel corso della sua formazione, onde assicurare che gli adempimenti di cui al punto 2.1, lettera *b)*, siano effettuati con la massima rapidità.

3. *Cooperazione tra organi statali e regionali; coordinamento tra funzioni amministrative statali e regionali.*

3.1. Il commissario del Governo promuove, nell'ambito di ciascuna regione ed in armonia con l'indirizzo politico ed amministrativo del Governo e le determinazioni della Conferenza Stato-regioni-province autonome, la «leale collaborazione» tra gli uffici dello Stato e quelli della regione, nell'ambito delle funzioni amministrative di rispettiva competenza.

3.2. A tal fine il commissario del Governo segue l'attività istituzionale degli organi regionali, con particolare riguardo ai lavori pubblici, alle funzioni di promozione delle attività economiche, alla viabilità ed ai trasporti, alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Qualora sussistano le condizioni per l'esercizio dei poteri sostituitivi del Governo in materia rientrante tra le attribuzioni regionali, il commissario del Governo le segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro interessato. Il commissario del Governo cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio dei Ministri e degli atti emanati da un Ministro in sostituzione di organi della regione rimasti inattivi.

Il commissario del Governo può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per gli affari regionali, iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, nonché in ordine all'esercizio della funzione statale di indirizzo e di coordinamento ed all'adozione di direttive relative alle funzioni statali delegate alla regione.

3.3. Ogni comunicazione del Governo alla regione è effettuata tramite il commissario del Governo, con esclusione delle notificazioni o comunicazioni di atti relativi a procedimenti contenziosi amministrativi e giurisdizionali attribuite dalla legge ad altri organi, ivi compresi i procedimenti davanti alla Corte costituzionale. Analogamente, le comunicazioni della regione al Governo sono effettuate, di norma, tramite il commissario del Governo.

3.4. Il commissario del Governo fornisce al presidente della giunta ed al presidente del consiglio regionale, le informazioni richieste in merito agli indirizzi legislativi del Governo. A tal fine può richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le informazioni che si rendessero necessarie. Salvo particolari motivi che ostino al sollecito adempimento, le informazioni richieste sono trasmesse, al più tardi, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

3.5. Ai fini indicati dall'art. 13, comma 1, lettera *b)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, il commissario del Governo promuove, di norma con cadenza semestrale, riunioni di coordinamento tra i rappresentanti regionali ed i funzionari responsabili di uffici decentrati dello Stato a livello regionale, sia su specifici argomenti, sia sui profili più generali dei rapporti tra amministrazioni statali e la singola regione. Le riunioni sono convocate dal presidente della giunta regionale, anche di propria esclusiva inziativa, e ad esse partecipa il commissario del Governo.

Alle riunioni di coordinamento possono essere invitati a partecipare, qualora le questioni da trattare abbiano specifica attinenza con le loro attribuzioni:

a) prefetti delle province della regione o loro rappresentanti, allorché si discuta dell'attività dei comitati provinciali della pubblica amministrazione;

b) rappresentanti degli enti locali della regione, anche a seguito di espressa richiesta dei medesimi;

c) rappresentanti degli uffici provinciali dello Stato;

d) rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato;

e) rappresentanti di altri organismi pubblici.

Il presidente della giunta regionale, d'intesa ed eventualmente su proposta del commissario del Governo, al momento della convocazione valuterà quale delle suddette amministrazioni invitare.

3.6. Il commissario del Governo, cura la conservazione dei dati e delle informazioni raccolte nell'esercizio delle predette attività, e la loro organizzazione in modo tale da consentirne, all'occorrenza, l'utilizzazione rapida ed integrata, predisponendo appositi archivi, possibilmente con supporto informatico.

3.7. Per l'espletamento delle funzioni delle attività dei commissari del Governo ai componenti della commissione statale di controllo in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero appartenenti alle amministrazioni dell'interno e della Ragioneria generale dello Stato, possono essere attribuiti compiti di collaborazione presso gli uffici del commissariato del Governo ove ha sede la commissione statale di controllo.

L'assegnazione degli indicati compiti di collaborazione dovrà avvenire su proposta dell'amministrazione di appartenenza e previo assenso del Ministro per gli affari regionali.

In attuazione delle vigenti disposizioni la funzione di vice commissario del Governo è attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.8. Il commissario del Governo, nell'inviare mensilmente al comitato tecnico di cui al decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, le decisioni delle commissioni statali di controllo provvede a sintetizzarle evidenziandone i profili di legittimità ritenuti più interessanti.

4. *Relazioni del commissario del Governo e riunioni di coordinamento.*

4.1. Il commissario del Governo ogni quattro mesi invia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per gli affari regionali una relazione in cui viene esposta, con puntualità, l'attività svolta, nei diversi settori di sua competenza, i risultati conseguiti ed i problemi insorti.

4.2. Il Ministro per gli affari regionali, convoca periodicamente, almeno due volte all'anno, riunioni di tutti i commissari di Governo, per ottenere elementi utili ai fini del coordinamento tra amministrazioni statali e regionali e per migliorare l'efficacia e l'economicità dell'attività degli uffici statali decentrati.

5. *Attribuzioni relative al procedimento elettorale regionale.*

5.1. La disciplina in materia di elezione dei consigli delle regioni a Statuto ordinario prevede che la proclamazione degli eletti col sistema proporzionale avvenga da parte dei singoli uffici circoscrizionali, mentre la proclamazione degli eletti con il sistema maggioritario è affidata all'ufficio centrale regionale.

Al fine di consentire sull'intero territorio regionale la conoscenza al pubblico dei candidati proclamati eletti nel consiglio regionale il commissario del Governo provvede alla pubblicazione degli elenchi degli eletti mediante apposito manifesto.

5.2. I competenti uffici elettorali sono tenuti a comunicare al commissario del Governo i risultati delle elezioni regionali, nonché a fornire l'elenco dei candidati proclamati eletti.

5.3. Le amministrazioni competenti sono tenute, all'occorrenza, a predisporre idonee circolari recanti le istruzioni necessarie per la corretta esecuzione di quanto previsto nei punti 5.1 e 5.2.

6. *Disposizioni finali.*

6.1. Per quanto concerne le funzioni statali delegate e l'acquisizione di informazioni e di dati, si richiama l'attenzione su quanto previsto dai punti 4 e 5 della direttiva del Presidente del Consiglio 11 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1993. In particolare, le regioni inviano al commissario del Governo mensilmente tutte le deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni amministrative statali delegate, corredate da un elenco che contenga l'indicazione delle delibere sottoposte al controllo di legittimità ai sensi del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, così come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479.

Il commissario del Governo invia al Dipartimento degli affari regionali quelle delibere per le quali valuterà opportuno informare il Governo, anche ai fini della tutela delle sue attribuzioni costituzionalmente garantite.

Si richiama altresì l'osservanza delle proposizioni finali della direttiva citata.

6.2. L'attuazione puntuale della presente circolare da parte dei suoi destinatari ed il coerente svolgimento delle attività da essa previste costituiscono parametri per la valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 20, comma 9 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Ministro: FRATTINI

Registrata alla Corte dei conti il 29 dicembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 132

96A0226

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa «Apollo» in Ronco all'Adige

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1995 è stato disposto lo scioglimento d'ufficio, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa «Apollo», con sede in Ronco all'Adige (Varese), costituita per rogito Dioguardi in data 21 marzo 1970, rep. n. 110666, reg. soc. 6401, già sciolta d'ufficio con nomina di liquidatore con precedente decreto ministeriale 2 agosto 1983.

96A0227

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1995 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/92 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Azzurra 85», società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 11 febbraio 1985, rep. 962, reg. soc. 4659, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2382/209888;

società cooperativa edilizia «Albalumea - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roges di Rende (Cosenza), costituita per rogito Micciulli in data 25 ottobre 1988, rep. 44156, reg. soc. 6489, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2967/239937;

società cooperativa edilizia «Don Benedetto», società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), costituita per rogito Ferrari Graziadio in data 13 dicembre 1982, rep. 40690, reg. soc. 896, tribunale di Castrovillari, BUSC n. 2113/196293;

società cooperativa edilizia «Europa 89», società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Mancini in data 8 giugno 1989, rep. 54046, reg. soc. 6807, tribunale di Cosenza, BUSC n. 3078/244637;

società cooperativa edilizia «S. Alfredo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Stanislao Amato in data 26 giugno 1980, rep. 706, reg. soc. 3167, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1847/177811;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Eros 2° per azioni a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Capalbi in data 2 febbraio 1972, rep. 27211, reg. soc. 1858, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1165/118804;

società cooperativa edilizia «Buccieri - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Stanislao Amato in data 1° marzo 1979, rep. 45, reg. soc. 2858, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1645/166386;

società cooperativa edilizia «Michelangelo», società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 25 ottobre 1975, rep. 3352, reg. soc. 2335, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1400/142917;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Samadi a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 25 giugno 1981, rep. 160586, reg. soc. 3472, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1968/186443;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Bardes a r.l.», con sede in Castrolibero (Cosenza), costituita per rogito Falsetti in data 1° aprile 1986, rep. 1897, reg. soc. 5302, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2668/221062;

società cooperativa edilizia «LIMA - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Micciulli in data 23 maggio 1986, rep. 34042, reg. soc. 5356, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2651/220166;

società cooperativa edilizia «Domus Regina», società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 10 dicembre 1979, rep. 149586, reg. soc. 3040, tribunale di Cosenza, BUSC n. 1764/173845.

96A0228

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 novembre 1994 al 21 novembre 1995, della ditta S.r.l. Sjlca, con sede in Policoro (Matera) e unità di Policoro (Matera).

Parere comitato tecnico del 21 novembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la correponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. Sjlca, con sede in Policoro (Matera) e unità di Policoro (Matera), per il periodo dal 22 novembre 1994 al 21 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza 22 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 22 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. Sjlca, con sede in Policoro (Matera) e unità di Policoro (Matera), per il periodo dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1995 con decorrenza 22 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Innse innocenti engineering, con sede in Genova e unità di Milano, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 16 giugno 1995 con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. Sidercomit centro meridionale gruppo Ilva laminati piani, con sede in Napoli e limitatamente all'unità di Latina, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 novembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 19 settenbre 1994 con effetto dal 15 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Barberino del Mugello (Firenze) e Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 14 agosto 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 25 febbraio 1995 con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Abb industria, con sede in Milano, e unità di Vittuone-S. S. Giovanni (Milano) e Casoria (Napoli), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 1° marzo 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 22 giugno 1995 con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. A C.E.T., con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 30 giugno 1995 al 4 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza 5 marzo 1995.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 7 agosto 1995 con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Serono pharma - Gruppo Serono, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 16 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Philips vision industries, con sede in Milano e uffici e stabilimenti di Monza (Milano), per il periodo dal 16 luglio 1995 al 15 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1995 con decorrenza 16 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 maggio 1995 al 22 novembre 1995, della ditta S.p.a. S.I.S.A.L., con sede in Piacenza e unità di Piacenza.

Parere comitato tecnico del 25 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1995 con effetto dal 23 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta S.p.a. S.I.S.A.L., con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 23 maggio 1995 al 22 novembre 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 28 marzo 1994 - Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1995 al 4 aprile 1996, della ditta S.p.a. So.Le.Ko., con sede in Pontecorvo (Frosinone) e unità di Pontecorvo (2 unità) (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 25 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. So.Le.Ko. con sede in Pontecorvo (Frosinone) e unità di Pontecorvo (2 unità) (Frosinone), per il periodo dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 5 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995, della ditta S.p.a. HI-G d'Italia, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e unità di Cisterna di Latina (Latina).

Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 30 maggio 1994 con effetto dal 18 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta S.p.a. HI-G d'Italia, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 18 novembre 1993, n. 113 - Contributo addizionale: no;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 marzo 1995 al 26 marzo 1996, della ditta S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti) e unità di Bologna, Ancona, Firenze, Napoli, Bari, Roma, Borgorose (Rieti), Torino, Milano, Padova, Sassari, Taranto, Catanzaro, Palermo e Cagliari.

Parere comitato tecnico del 26 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizio segnalazioni stradali con con sede in Borgorose (Rieti) e unità di Bologna, Ancona, Firenze, Napoli, Bari, Roma, Borgorose (Rieti), Torino, Milano, Padova, Sassari, Taranto, Catanzaro, Palermo e Cagliari, per il periodo dal 27 marzo 1995 al 26 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1995 con decorrenza 27 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Art. 9, comma 1, decreto-legge n. 416/1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, limitatamente al periodo dall'8 marzo 1995 al 7 marzo 1996, della ditta S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unità di via Idrovore della Magliana (Roma).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unità di via Idrovore della Magliana (Roma), per il periodo dall'8 marzo 1995 al 7 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per la previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 7 marzo 1995, della ditta S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unità di via delle Idrovore della Magliana (Roma).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma, e unità di Roma via delle Idrovore della Magliana (Roma), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Il decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 febbraio 1995, n. 16923 e 22 giugno 1995, n. 18100.

La corresponsione del trattamento disposta come in precedenza è prorogata dal 2 novembre 1994 al 7 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per la previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 13 giugno 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Editrice il Giorno già Sogedit, con sede in Milano, e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Società italiana quotidiani ed. «La Notte», con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Società italiana quotidiani ed. «La Notte», con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come in precedenza è prorogata dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per la previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 agosto 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - La Discussione - Editrice Cinque Lune, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 giugno 1995 al 14 dicembre 1995.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendente della S.p.a. Armando Curcio Editore, fallita il 21 febbraio 1994, con sede in Roma e unità di Monterotondo (Roma), per il periodo dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per la previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Consonda, con sede in Milano e unità di Cantieri diversi (dip. sede Milano), sede legale e amministrativa di Milano è sede operativa di Castano Primo (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Nordel, con sede in frazione Losa - Pessinetto (Torino) e unità di frazione Losa - Pessinetto (Torino).

Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nordel, con sede in frazione Losa - Pessinetto (Torino) e unità di frazione Losa - Pessinetto (Torino), per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1995 con decorrenza 6 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 marzo 1995 al 23 settembre 1995, della ditta S.r.l. Marelli ventilazione, con sede in Milano e uffici e stabilimento di Sesto San Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 30 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1994 con effetto dal 24 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Marelli ventilazione, con sede in Milano e uffici e stabilimento di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 marzo 1995 al 23 settembre 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 24 marzo 1994, n. 58426 - Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 maggio 1995 con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino e unità di Alessandria, per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1995 con decorrenza dal 18 luglio 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 2 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Persol, con sede in Torino e unità di Lauriano Po (Torino) e Torino, per il periodo dal 2 luglio 1995 al 1° gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1995 con decorrenza 2 luglio 1995;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta S.p.a. Or.V.El., con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unità di Vedano Olona (Varese).

Parere comitato tecnico del 30 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Or.V.El., con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unità di Vedano Olona (Varese), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 marzo 1995 al 12 marzo 1996, della ditta S.p.a. Riva, con sede in Sarnico (Bergamo) e unità di Sarnico (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 30 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Riva, con sede in Sarnico (Bergamo) e unità di Sarnico (Bergamo), per il periodo dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1995 con decorrenza 13 marzo 1995;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 13 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Riva, con sede in Sarnico (Bergamo) e unità di Sarnico (Bergamo), per il periodo dal 13 settembre 1995 al 12 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 13 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995, della ditta Carlo Monni - Elettromeccanica automazioni strumentazioni, con sede in Pula (Cagliari) e unità di Enichem di Assemini (Cagliari), Macchiareddu (Cagliari), Sarroch (Cagliari) e zona industriale di Portovesme (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 18 maggio 1995 - favorevole.

Presa d'atto dell'11 ottobre 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Carlo Monni - Elettromeccanica automazioni strumentazioni, con sede in Pula (Cagliari) e unità di Enichem di Assemini (Cagliari), Macchiareddu (Cagliari), Sarroch (Cagliari) e zona industriale di Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, n. 18088/1;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Carlo Monni - Elettromeccanica automazioni strumentazioni, con sede in Pula (Cagliari) e unità di Enichem di Assemini (Cagliari), Macchiareddu Cagliari), Sarroch (Cagliari) e zona industriale di Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1995 con decorrenza 18 aprile 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, n. 18531/4.

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Carlo Monni, con sede in Pula (Cagliari) e unità di Enichem di Assemini (Cagliari), Macchiareddu (Cagliari), Sarroch (Cagliari) e zona industriale di Portovesme (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 18 maggio 1995 - favorevole.

Presa d'atto dell'11 ottobre 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Carlo Monni, con sede in Pula (Cagliari) e unità di Enichem di Assemini (Cagliari), Macchiareddu (Cagliari), Sarroch (Cagliari) e zona industriale di Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, n. 18088/2;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Carlo Monni, con sede in Pula (Cagliari) e unità di Enichem di Assemini (Cagliari), Macchiareddu Cagliari), Sarroch (Cagliari) e zona industriale di Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1995 con decorrenza 18 aprile 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, n. 18531/5.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Chemie Linz Castellanza Gruppo Omv, con sede in Castellanza (Varese) e unità di Castellanza (Varese), per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 31 ottobre 1995, n. 17803/4.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994, della ditta S.p.a. C.A.E., con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.A.E., con sede Roma e unità di Roma, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 11 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 12 luglio 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 15044/8.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 gennaio 1995 al 15 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Mediolanum farmaceutici, con sede in Milano e unità di Milano e rete esterna.

Parere comitato tecnico del 27 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mediolanum farmaceutici, con sede Milano e unità di Milano e rete esterna, per il periodo dal 16 gennaio 1995 al 15 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 16 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A0229

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 gennaio 1996

Dollaro USA	1578,67
ECU	2004,44
Marco tedesco	1083,14
Franco francese	316,94
Lira sterlina	2434,62
Fiorino olandese	967,14
Franco belga	52,706
Peseta spagnola	12,867
Corona danese	280,23
Lira irlandese	2518,93
Dracma greca	6,600
Escudo portoghese	10,474
Dollaro canadese	1156,96
Yen giapponese	14,917
Franco svizzero	1346,53
Scellino austriaco	154,02
Corona norvegese	247,09
Corona svedese	238,15
Marco finlandese	358,22
Dollaro australiano	1176,11

96A0305

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 330, adottata in data 30 novembre 1995, ha nominato il dirigente dott. Fabrizio Rignani conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

96A0240

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il seguente settore scientifico-disciplinare:

F04A «patologia generale», disciplina indicata «patologia generale»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

96A0238

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno sono vacanti i seguenti posti di ruolo di seconda fascia alla cui copertura le facoltà intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia (sede di Benevento):

lingua inglese (settore L18C);

economia aziendale (settore P02A);

matematica attuariale (settore S04B).

Facoltà di ingegneria:

settore I10X (tecnologie e sistemi di lavorazione);

settore I27X (ingegneria economico-gestionale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, le facoltà potranno procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Università.

96A0239

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero della difesa relativo al decreto ministeriale 29 novembre 1995 recante: «Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare». (Decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 4 dicembre 1995).

Nell'allegato del decreto ministeriale specificato in epigrafe, riguardante l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità al servizio militare, alla pag. 33 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo le parole: «Il presente elenco si applica agli iscritti, agli arruolati ed ai militari di leva.», è inserito il seguente periodo: «*Costituisce, invece, solo una guida di orientamento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di carriera, per i quali il giudizio sulla idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato.*».

96A0272

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Autorizzazione all'Università "Federico II" di Napoli ad accettare alcune donazioni». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 1995).

Nell'avviso citato in epigrafe le donazioni autorizzate con i decreti del prefetto di Caserta numeri *584, 585, 586, 587, 588, 589* del 20 settembre 1994 devono essere riferite alla Seconda Università di Napoli, con sede in Caserta, anziché all'Università di Napoli «Federico II», come erroneamente indicato nei sunti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1995.

96A0204

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 o dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400